ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

# Art. 24

L'autorizzazione di spesa di lire 800 milioni, di cui all'art. 19 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e' elevata a lire 2.800 milioni. La maggiore spesa di lire 2.000 milioni e' destinata agli stessi interventi di cui al predetto art. 19, da attuare con le modalita' di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto |
| Estremi | Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552 |
| Titolo | III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-24/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it